

Incontro sul tema "Il matrimonio nel diritto"
Venezia, Centro culturale San Vidal – 22 maggio 2015

Lo sguardo del diritto italiano sulle relazioni personali tra coniugi

Manuela Mantovani

E' con molto piacere che ho accolto l'invito di Laura Forlati per la partecipazione a questo incontro, per un duplice motivo: perché ravviva in me il ricordo, insieme ad un pizzico di nostalgia, per gli anni ferraresi, quando l'Università poteva ancora intendersi nel senso genuino di *uni-vertere, vertere-in-unum*, sottolineandosi la comune appartenenza, l'idea – appunto - di "comunità", quell'ambiente ideale di formazione alla ricerca che è sempre più difficile ritrovare nell'Università di oggi.

Ringrazio poi Laura nella sua qualità di presidente dell'Associazione Amici di Don Germano, per avermi coinvolto in questa interessante iniziativa, che propone differenti "letture" del Matrimonio a seconda del particolare sguardo dal quale si voglia privilegiare l'osservazione.

Confesso che non conoscevo Don Germano Pattaro, che ho scoperto teologo illuminato, intriso di un forte ecumenismo, sempre aperto al dialogo con la società civile e con la cultura laica; su posizioni avanzate e a volte anche critiche nei confronti di un certo modo di intendere il magistero e la pastorale.

Sul tema di cui oggi discutiamo Don Germano ha molto riflettuto e scritto, essendo stato anche animatore di gruppi di spiritualità del matrimonio e della famiglia, che diedero vita alla creazione della rivista "Matrimonio", alla cui redazione Don Germano stabilmente collaborava fino alla morte.

Questo incontro è stato dunque per me anche l'occasione per approfondire questa figura di sacerdote di intensa umanità e studioso di profonda cultura.

Il tema che con Laura abbiamo concordato, all'interno della disciplina che il codice civile dedica all'istituto matrimoniale, si concentra principalmente sul matrimonio inteso come "rapporto", cioè il complesso dei diritti e dei doveri che prendono vita dall' "atto", il quale riguarda invece le condizioni necessarie per contrarre matrimonio, la forma della celebrazione, le cause di invalidità del vincolo.

La distinzione tradizionale tra matrimonio atto e matrimonio è importante per comprendere il nostro sistema matrimoniale, quale risulta dal Concordato tra la Santa Sede e lo Stato italiano (11 febbraio 1929), poi rinnovato con gli Accordi di revisione di Palazzo Madama (18 febbraio 1984) (cfr. art. 7, 2° comma, Cost. e art. 82 c.c.).

In virtù del Concordato, al matrimonio civile (celebrato davanti al Sindaco o ad un suo delegato), e disciplinato sotto il profilo dell'atto e del conseguente rapporto dal codice civile, si affianca il matrimonio religioso (celebrato in Chiesa dal Ministro di culto cattolico) al quale vengono riconosciuti effetti civili attraverso la trascrizione dell'atto nei registri dello Stato civile (c.d. matrimonio concordatario).

In tal modo, lo Stato italiano accetta di rendere efficace nel proprio ordinamento un atto di matrimonio che si è formato secondo le regole di un altro ordinamento (quello canonico), le quali disciplinano non solo la forma della celebrazione ma i requisiti sostanziali dell'atto, cioè le condizioni di validità, e, di conseguenza, le cause di invalidità dell'atto.

Sempre in virtù del Concordato del 1929, sulle questioni che toccano la validità o invalidità dell' "atto" di matrimonio celebrato

secondo il rito cattolico, lo Stato riconosce la giurisdizione esclusiva (ma v. Corte di Cassazione, n. 1824/1993) della Chiesa, che decide attraverso i suoi Tribunali (in passato i Tribunali della Sacra Rota, oggi Segnatura Apostolica). La decisione del tribunale ecclesiastico diviene poi efficace dell'ordinamento italiano a seguito di sentenza di delibazione della Corte d'Appello, su domanda di parte. La pronuncia della Corte d'Appello non solo controlla la regolarità formale del procedimento, ma verifica altresì il rispetto dei principi fondamentali inderogabili dell'ordinamento italiano, e, in particolare, la conformità all'ordine pubblico (art. 31 disp. prel. c.c.).

Una volta trascritto nei registri dello stato civile, il matrimonio canonico dà vita ad un "rapporto" di coniugio civile, tale quale quello che si costituisce per effetto del matrimonio civile, il quale è disciplinato, dal punto di vista dello Stato, solo dalle norme dell'ordinamento statale: diritti e doveri sono quelli stabiliti dal codice civile (il sacerdote durante la celebrazione del matrimonio dà lettura degli artt. 143, 144, 147 c.c.). E anche sulle vicende che toccano il "rapporto" matrimoniale, in particolare la separazione dei coniugi e lo scioglimento del vincolo (ovviamente con effetti per il solo ordinamento statale), è il giudice civile che decide. Di qui la particolare formula adottata dal legislatore, il quale, nel dare rilevanza alla rottura del rapporto matrimoniale, distingue tra "scioglimento del matrimonio" (riferito al matrimonio civile) e "cessazione degli effetti civili del matrimonio" (riferito ai matrimoni concordatari): proprio per sottolineare il venir meno di quegli effetti che il matrimonio canonico acquista con la trascrizione dell'atto nei registri dello stato civile.

Ciò fa emergere la diversa rilevanza attribuibile oggi al matrimonio inteso come rapporto - invece, o piuttosto, che come atto - rispettivamente nell'ordinamento statale e in quello canonico: attestato, quest'ultimo, sull'accertamento della nullità dell'atto quale unico rimedio all'esigenza di constatare, ove occorra, il fallimento dell'esperienza matrimoniale.

E, proprio con il *focus* centrato sul profilo del *rapporto*, nelle sue diverse articolazioni e nei modi di attuazione (si pensi all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione, agli aspetti di lealtà e solidarietà reciproca), potrebbe intravedersi qualche timido spiraglio per riconoscere e attribuire rilievo anche ad una relazione "di qualità" tra persone dello stesso sesso (cfr. il recente documento *Instrumentum laboris* di preparazione al prossimo Sinodo della famiglia e le caute e prudenti aperture verso le persone omosessuali).

Ecco, proprio il tema del rapporto coniugale mi pare bene si iscriva nella cornice delle riflessioni sul matrimonio condotte da Don Germano nella Chiesa post conciliare: il ministero degli sposi nella Chiesa si esercita infatti soprattutto con riguardo al rapporto, più che all'atto (significativo in questo senso è un recente volumetto di Andrea Grillo, *Il sinodo approssimato*, edito da La Cittadella editrice 2015).

Gli anni delle riflessioni di Don Germano su famiglia e matrimonio coincidono, poi, con la stagione delle grandi riforme che hanno investito in pieno il diritto familiare: in rapida successione, l'introduzione del divorzio (nel 1970), la riforma del diritto di famiglia (1975), la disciplina dell'adozione (1983).

E' stagione assai felice quella che copre il torno d'anni a cavallo tra i '70 e gli '80 del secolo scorso, in cui il legislatore affrontava con competenza e sensibilità i temi delicati del diritto familiare, con scelte coraggiose, che qualche osservatore giudicò più rivoluzionarie rispetto a quanto quella stagione potesse consentire.

Anni da rimpiangere – lo dico con rammarico – se pensiamo alla stagione delle riforme più recenti, dettate dall'emergenza (mi riferisco alla legge sul c.d. affidamento condiviso dei figli in caso di crisi della coppia, alla legge sulla procreazione medicalmente assistita, e, da ultimo, alla riforma del diritto della filiazione e a quella, recentissima, sul c.d. "divorzio breve"): riforme che restituiscono l'immagine di un

legislatore incompetente, approssimativo, sciatto nella redazione del testo normativo.

Tornando al tema che mi è stato affidato – appunto, il rapporto coniugale, il complesso di diritti e doveri derivanti dal matrimonio, com'è noto – esso è stato completamente ridisegnato e arricchito della riforma del diritto di famiglia del 1975, per dare finalmente attuazione (a quasi trent'anni dall'entrata in vigore della Costituzione) al principio dell' "eguaglianza morale e giuridica dei coniugi", solennemente proclamato dall'art. 29, 2° comma, Cost.: dalla disposizione cioè che, insieme agli articoli 30 e 31, delinea il modello costituzionale della famiglia.

Può sembrare alquanto curioso che l'essenza del rapporto coniugale si trovi collocata in una legge che disciplina lo scioglimento del matrimonio: la legge sul divorzio del 1970, confermata con il referendum del 1974 e più volte riformata – da ultimo con la recente introduzione del c.d. "divorzio breve" (l. 6 maggio 2015, n. 55) – all'art. 1 definisce infatti il matrimonio come "comunione di vita materiale e spirituale".

Proprio il riferimento alla "comunione di vita", per indicare il rapporto matrimoniale, rappresenta una costante nei documenti della Chiesa Cattolica: ricordo, tra gli altri, la Costituzione pastorale *Gaudium et Spes* sulla Chiesa nel mondo contemporaneo (Paolo VI, 1965), che nel capitolo I, dedicato alla *Dignità del matrimonio e della famiglia e sua valorizzazione*, definisce la famiglia come "intima comunità di vita e d'amore coniugale"; e, più di recente, il codice di diritto canonico riformato (1983), che all'art. 1135 si esprime in termini di "comunità di vita coniugale". Sono interessanti, così, questo "travaso" terminologico e questo dialogo a distanza tra il legislatore laico e quello cattolico.

La riforma del diritto di famiglia riscrive dunque lo "statuto" dei rapporti personali tra coniugi, improntati in passato ad un modello autoritario/gerarchico della famiglia: con il suo "capo", che guida e orienta il *ménage* familiare e la moglie che segue "la condizione civile" del marito, ne assume il cognome, ed è "obbligata ad accompagnarlo dovunque egli creda opportuno di fissare la sua residenza" (vecchio art. 144 c.c.). Per parte sua il marito ha "il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sé e di somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze".

Il linguaggio è pertanto quello del "dovere". Basta leggere il vecchio art. 143 c.c.: "Il matrimonio *impone* ai coniugi l'obbligo reciproco della coabitazione della fedeltà e dell'assistenza".

Il cambio di passo del legislatore del '75 è netto, ed inaugura il linguaggio dei diritti: "Diritti e doveri derivanti dal matrimonio" si intitola il capo IV del titolo VI.

L'attuale art 143 c.c. - che tutti conoscete perché appartiene al gruppo di articoli del c.c. che viene letto ai futuri sposi in occasione del matrimonio celebrato dall'ufficiale di stato civile o dal sacerdote nel rito concordatario - al 1° comma enuncia anzitutto il principio di parità/reciprocità: "Con il matrimonio, il marito e la moglie acquistano gli *stessi diritti e assumono i medesimi doveri*". E' l'attuazione del principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Non diversa è la formula usata dal codice di diritto canonico: *aequum officium et ius* ("Entrambi i coniugi hanno *pari dovere e diritto* per quanto riguarda la comunità di vita coniugale").

E proprio questo principio, che anima tutta la disciplina del rapporto coniugale, contribuisce ad arricchire la gamma dei diritti e dei doveri reciproci, al di là di quelli elencati nell'art. 143, 2° comma, là dove indica - facendone oggetto di dovere - alcuni "beni" fondamentali da perseguire nel matrimonio: fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione, contribuzione ai bisogni della famiglia, e questi doveri a

loro volta assumono nuovo e diverso significato nella mutata cornice normativa.

Così, se il carattere ampio, e in qualche misura indeterminato, dei concetti impiegati nell'art. 143 (fedeltà, assistenza morale, collaborazione), consente di riferire all'uno o all'altro tra essi praticamente ogni impegno ipotizzabile tra i coniugi, per le stesse ragioni la determinazione dei contegni che si ritengano doverosi all'interno del rapporto coniugale non può essere vincolata alla possibilità di riferirli all'uno o all'altro dei doveri "nominati", come se quelle indicazioni di condotta e quei modelli di comportamento esaurissero i doveri derivanti dal matrimonio.

Il carattere ampio della previsione, coniugata con il principio di parità, consente di parlare di "doveri derivanti dal matrimonio non espressamente previsti", alla duplice condizione: che sia possibile ravvisare solidi fondamenti per l'imposizione del dovere e che sia rispettata la compatibilità con i "beni" individuati nell'art. 143. In questo senso va affermata, anche all'interno del rapporto coniugale, la piena applicazione dei principi costituzionali che tutelano la personalità individuale: libertà, dignità, riserbo della persona. L'affermazione può sembrare scontata, ma in passato non era così, perché la "specificità del rapporto coniugale" finiva per favorire una lettura dell'art. 29 Cost. (principio di eguaglianza ... ma con i limiti stabiliti a garanzia dell'unità familiare) che attribuiva a questa disposizione rango superiore rispetto all'art. 2, là dove garantisce lo sviluppo della personalità individuale nelle formazioni sociali in cui essa si svolge (e la famiglia è formazione sociale per eccellenza). Oggi l'affermazione di parità ed eguaglianza dell'art. 29 ha il valore positivo di fondamento costituzionale di una eguale libertà dei coniugi, cui appare complementare un eguale impegno di responsabilità derivato dalla garanzia costituzionale dell'unità, intesa come stabilità della famiglia.

Il principio di parità tra coniugi si specifica, poi, nella *regola dell'accordo* per quanto attiene alle decisioni familiari: "i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa" (art. 144).

In proposito, la dottrina ha parlato di un "dovere" di raggiungere l'accordo sulle questioni rilevanti per il *ménage* familiare ma, al di là di questo, nell'art. 144 e nella regola dell'accordo è possibile individuare un contenuto "implicito": il dovere dell'accordo come regola fondamentale delle relazioni tra i coniugi, che impone il rispetto di un "metodo" di svolgimento del rapporto, riassumibile nella ricerca del consenso. Come bene ha scritto Paolo Zatti, «la norma implica la qualificazione negativa di tutti i comportamenti con i quali uno dei coniugi tenda a sottrarsi alla determinazione consensuale, perseguendo unilateralmente soluzioni, o attuando modi di vita che incidano sull'indirizzo della vita familiare senza essere, se non concordati, almeno conformi ad una tacita "intesa" tra i coniugi». In prospettiva più ampia, essa implica la qualificazione negativa dei contegni diretti ad imporre posizioni di supremazia e di autorità non riferibili all'intesa tra i coniugi.

Se così la si intende, la regola dell'accordo si espande in quella della parità. E allora ciascuno dei coniugi è tenuto a non ledere la condizione di parità, e riceve qualificazione negativa ogni comportamento diretto a menomare sia la "pari dignità" sia l'eguale ruolo nella conduzione della famiglia, attraverso l'imposizione di posizioni di soggezione dell'altro coniuge, o di propria supremazia nell'uso di prerogative e libertà, così come condizioni di disparità nell'adempimento dei doveri.

Il rilievo del principio di parità e della regola dell'accordo/intesa, si riflette sul contenuto dei singoli doveri. Così, ad es., un certo modo di intendere i doveri di collaborazione e assistenza, legato ad una

divisione di ruoli tra uomo e donna come avveniva in passato, può ancora sostenersi, ma non certo facendo appello alla "natura delle cose", ma eventualmente solo sulla base dell'accordo o della intesa tra i coniugi.

E l'accordo – come sopra accennavo – o più ampiamente l'intesa quale metodo di svolgimento del rapporto matrimoniale costituisce il criterio di "concretizzazione" dei doveri nascenti dal matrimonio. In un matrimonio caratterizzato dal principio dell'accordo – sono ancora parole di Paolo Zatti – «il parametro fondamentale attraverso cui "concretizzare" i doveri coniugali dovrà cercarsi nel modo di "interpretare" la vita matrimoniale, in cui si esprime l'*intesa* tra i coniugi circa gli obiettivi e i caratteri che essi intendono imprimere al loro rapporto». In questo senso, alla formazione ed evoluzione di una tale intesa non concorrono solo gli accordi per l'indirizzo della vita familiare in senso stretto, quelli di cui all'art. 144. L'idea di intesa è concetto più ampio: essa riflette le tolleranze e gli adattamenti, i modi di vita scelti o accettati, lo stile impresso alla convivenza, finché le parti abbiano ritenuto di poter convivere e praticato un costume di ricerca del consenso".

L'intesa, in definitiva, riassume e compone, nel "modo di vivere" l'esperienza coniugale, il riflesso degli elementi oggettivi dell'ambiente, della cultura della generazione: che acquistano diretto rilievo solo quando, riguardo ad un certo aspetto della vita coniugale, il dissenso – il non-intendersi – dei coniugi sia stato fin dall'inizio tale da escludere una "interpretazione", un significato comune degli impegni assunti con il matrimonio.

Poche parole ancora – e mi avvio alla conclusione, per non sottrarre spazio ai colleghi relatori – sui singoli doveri derivanti dal matrimonio.

Il sistema degli artt. 143-145 c.c. disegna un modello di rapporto coniugale fondato sull'eguaglianza morale e giuridica dei

coniugi, che si svolge sulla regola dell'accordo nelle decisioni familiari, e, più ampiamente, sul modo di interpretare la comune esperienza coniugale.

Come sopra dicevo, le formule di cui fa uso il legislatore per indicare i doveri rinviano a concetti elastici, indeterminati, e non individuano con precisione il contenuto degli obblighi reciproci, il quale si può meglio intendere se si tiene presente che questi doveri sono funzionali alla realizzazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e il loro fondamento risiede nell'attuazione del principio di solidarietà e di rispetto della pari dignità dell'altro. Dal principio di parità e dalla regola dell'accordo scaturiscono – come si è detto – doveri "impliciti" intesi a preservare il significato della comune esperienza di vita.

Lealtà, eguaglianza, solidarietà, sono i principi cui attingere per determinare il contenuto dei doveri che nascono dal matrimonio.

Il dovere di fedeltà, indicato come il primo tra i doveri coniugali, riassume il profilo più personale, in senso fisico e spirituale, del rapporto tra i coniugi e non può essere rozzamente inteso in senso meramente negativo, come dovere di astenersi da rapporti sessuali con persone diverse dal proprio coniuge (come accadeva prima della riforma, quando il contenuto del dovere si ricostruiva *a contrario* a partire al parallelismo con il divieto di commettere adulterio) ma, ancor prima, in senso positivo, come dedizione fisica e spirituale di un coniuge all'altro, come impegno di fiducia e di lealtà reciproca.

In questo significato, costituirà violazione del dovere di fedeltà non solo l'adulterio, ma ogni condotta volta a mettere in discussione la posizione che compete al coniuge in quanto "compagno esclusivo della vita".

L'obbligo di assistenza, nei suoi risvolti morali e materiali, insieme a quello di collaborazione nell'interesse della famiglia, realizza la solidarietà familiare, l'impegno reciproco e nei confronti dei figli, di

sostegno e di cura: in una parola, in esso si compendiano le responsabilità familiari.

Al dovere di assistenza morale, in particolare, va ricondotto l'impegno di promozione e valorizzazione della personalità dell'altro coniuge, di rispetto dei suoi diritti fondamentali. E con esso appaiono incompatibili non solo condotte violente, ma atteggiamenti prevaricatori, di marcata indifferenza, di palese noncuranza delle esigenze e dei bisogni dell'altro.

Anche il mancato rispetto delle convinzioni ideologiche o religiose costituisce violazione del dovere di assistenza, come accade, ad. es., nel caso di comportamento intollerante nei confronti delle convinzioni religiose dell'altro, o, viceversa, nella pretesa di imporre le proprie convinzioni e stili di vita (v. ad es., Cass., 19 gennaio 2015, n. 753, che ha ravvisato violazione del dovere di concordare l'indirizzo della vita familiare nell'atteggiamento unilaterale di un coniuge, sordo alle valutazioni e alle richieste dell'altro, ed eccessivamente rigido, e, in quanto fonte di angoscia e di dolore, nella violazione del dovere assistenza morale: nella specie, la Corte ha addebitato al marito la separazione, atteso che l'uomo, ai tentativi della moglie di esprimere la propria opinione, reagiva con offese, attacchi d'ira e violenza; cfr. anche Cass., 21 aprile 2015, n. 8094, per l'atteggiamento dispotico del marito, che aveva lentamente ma irreparabilmente minato l'*affectio coniugalis*).

L'obbligo di collaborazione nell'interesse della famiglia costituisce una innovazione della riforma del '75, e intende sottolineare la dimensione collettiva delle regole di condotta dei singoli componenti il gruppo familiare. E costituisce criterio fondamentale di adempimento degli obblighi nascenti dal matrimonio.

Infine, l'obbligo di coabitazione. In passato principalmente indirizzato alla moglie, che doveva seguire (accompagnare) il marito ovunque egli intendesse fissare la sua residenza, diviene obbligo di

concordare una residenza comune, con possibilità per ciascuno di fissare altrove un proprio personale domicilio.

Con riguardo alle modalità di esercizio dei diritti e doveri derivanti dal matrimonio, nella cornice della parità/reciprocità, la regola aurea è quella dell'accordo, o, più ampiamente, dell'intesa tra i coniugi quale strumento di "concretizzazione" dei doveri coniugali. La regola dell'accordo va tuttavia coordinata con il principio di libertà della persona e con il rispetto dei diritti inderogabili. Lo *status* coniugale, infatti, se porta con sé il dovere di rispetto dell'altro, non sopprime né limita le libertà fondamentali, nel campo delle scelte religiose, politiche, morali e sociali: un principio che trova conferma nella giurisprudenza, ad es., in tema di mutamento di fede religiosa (v., ad es., Cass., 6 agosto 2004, n. 15241, in *Famiglia e diritto*, 2005, 172, con nota di Bugetti), o di esercizio di una attività lavorativa (Cass., 11 luglio 2013, n. 17199, in *Foto italiano*, 2013, I, 2424, con nota di Casaburi).

Attesa la "giuridicità" dei doveri coniugali, ci si chiede quale sia la "sanzione" in caso di violazione.

Anteriormente alla riforma del diritto di famiglia, come forse qualcuno ricorderà, la separazione era consentita esclusivamente in caso di colpa di uno dei coniugi, cioè in ragione del verificarsi di una delle ipotesi tassativamente elencate nel testo previgente dell'art. 151 c.c.: adulterio, eccessi, sevizie, minacce, abbandono del tetto coniugale.

Com'è noto, una delle novità più significative della Riforma del '75 è stata proprio l'abbandono del sistema della separazione fondata esclusivamente sul rilievo di una condotta cosciente e volontaria diretta alla violazione dei doveri coniugali (la "colpa"), a favore dell'introduzione di una separazione, per così dire, "neutrale", fondata sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza,

indipendentemente dalla prova di una "colpa" a carico di uno dei coniugi (art. 151, 1° comma, c.c.).

Il legislatore del '75 ha tuttavia previsto che la separazione, su richiesta di uno dei coniugi, possa essere "addebitata" all'altro, "in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio" (art. 151, 2° comma, c.c.), e qualche voce dottrinale ha ravvisato in ciò un recupero della vecchia idea di "colpa".

Ma l'eventuale addebito della separazione, quale tipica misura rimediabile per il caso di violazione dei doveri coniugali, esaurisce i rimedi esperibili da parte del coniuge che subisce la violazione, e, in particolare, esclude la tutela risarcitoria di cui all'art. 2043 c.c.? (il caso rientra nel più ampio tema del c.d. illecito endofamiliare, e della sua rilevanza ai fini della responsabilità civile).

A riguardo, la giurisprudenza della Corte di cassazione, dopo iniziali tentennamenti e preceduta da alcune decisioni delle Corti di merito, ha sancito il definitivo ingresso della responsabilità civile nei rapporti familiari e la configurabilità di un danno ingiusto risarcibile nella lesione di diritti fondamentali e inviolabili della persona (Cass., 10 maggio 2005, n. 9801: nella specie, il coniuge non aveva informato l'altro, prima delle nozze, della propria incapacità *coeundi* a causa di una malformazione da lui pienamente conosciuta, venendo meno ad un dovere di lealtà, correttezza e solidarietà e ledendo in tal modo il diritto alla sessualità della moglie, in sé e nella sua proiezione verso la procreazione, che costituisce una dimensione fondamentale della persona e una delle finalità del matrimonio).

Ancora, più di recente, si è affermato che "i doveri che derivano dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi richiamati, che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dar luogo al risarcimento dei danni non

patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c., senza che la mancata pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva all'azione risarcitoria" (Cass., 15 settembre 2011, n. 18853 (nella specie, è stato riconosciuto il risarcimento a favore della moglie che aveva dovuto subire le sofferenze per la relazione extraconiugale del marito, ampiamente pubblica e quindi particolarmente frustrante).

Lascio a voi ricercare le eventuali assonanze o convergenze, dissonanze o divergenze tra queste mie confuse riflessioni e il nitore del pensiero di Don Germano sul ministero degli sposi nella Chiesa, e, per ringraziare l'Associazione che così gentilmente ci ospita, mi piace concludere il mio intervento con una frase molto bella, che faceva da *incipit* ai fascicoli della rivista "Matrimonio":

*Là dove un uomo e una donna si amano
e in questo amore accogliendosi si avviano insieme
a far nascere la propria umanità
là traspare il volto di Dio*

Grazie.